

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 775 del 26 aprile 2004 di "Riordino delle attività di Medicina dello Sport; individuazione di ulteriori prestazioni nei Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dal Servizio sanitario regionale";
- la propria deliberazione n. 1632 del 30 luglio 2004 avente ad oggetto "Recepimento degli accordi tra l'Assessore regionale alla Sanità e le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta per la definizione delle modalità applicative della delibera di Giunta regionale n. 775/2004";

Viste le note prot. n. 34685 del 30 settembre 2004 e prot. n. 36000 del 12 ottobre 2004 della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali, con le quali sono state fornite precisazioni in merito all'ambito di applicazione della sopra richiamata deliberazione n 775/04, relativamente alle attività per le quali è necessaria la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;

Considerato tuttavia che si rende necessario, al fine di evitare comportamenti non uniformi in ambito regionale con conseguenti disagi per i cittadini e diseguità nell'erogazione di prestazioni inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza, definire ulteriormente, in modo specifico, cosa si intenda per "pratica sportiva non agonistica", al fine di identificare in modo certo i casi nei quali è richiesto il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica e distinguerli da quelli per i quali non occorre, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti, alcuna certificazione di idoneità;

Preso atto del documento "Ambito di applicazione della Delibera 775/2004" elaborato dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e dalla Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro di questa Regione, sulla base di quanto discusso nell'incontro dalle stesse organizzato in data 20 dicembre 2004, cui hanno partecipato rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei Pediatri di libera scelta e dei Medici di medicina generale, del CONI, delle Società sportive, degli Enti di promozione sportiva, della Federazione Medico sportiva italiana, nonché dell'Ufficio scolastico regionale;

Ritenuto di dover approvare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il documento sopra richiamato e la relativa modulistica, così come risulta dall'allegato n. 1 al presente provvedimento;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 447, in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa, espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. n. 43/01, nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 447/03;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di approvare il documento "Ambito di applicazione della delibera n. 775/2004" e la relativa modulistica, di cui all'allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che i soggetti interessati dovranno attenersi ai contenuti del documento di cui al punto precedente per individuare i casi per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica e distinguerli da quelli per i quali non occorre, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti, alcuna certificazione di idoneità.

. - - . - . -

Allegato n. 1

Ambito di applicazione della Delibera 775/2004

La Delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 775/2004, la cui finalità principale è quella di favorire la diffusione dell'abitudine alla pratica motoria e sportiva nella popolazione, soprattutto giovanile, e di incrementare la sicurezza sanitaria nello svolgimento delle attività sportive, rende gratuite per i soggetti minorenni e i disabili di ogni età le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva non agonistica nei casi previsti dal DM 28/2/1983 del Ministero della Sanità.

Si rende pertanto necessario definire concretamente cosa si intenda per "pratica sportiva non agonistica" al fine di identificare in modo certo i casi nei quali è richiesto il certificato di idoneità di cui alla citata deliberazione, e distinguerli da quelli per i quali non occorre, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti, alcuna certificazione di idoneità.

Occorre infatti promuovere con forza ogni azione finalizzata ad aumentare l'appropriatezza degli interventi sanitari, riservandoli a quelle situazioni che effettivamente richiedono, per le particolari sollecitazioni cui l'organismo viene sottoposto nel corso dello svolgimento di attività che

comportano carichi di lavoro tipici dell'attività sportiva, un controllo sanitario specifico e una preventiva valutazione di idoneità.

Al proposito sono già state fornite indicazioni con le note n. 34685 del 30 settembre 2004 e 36000 del 12 ottobre 2004 a cura della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali, ma sono state sollecitate ulteriori precisazioni, con particolare riferimento alle attività svolte in età prescolare. Si rende tuttavia necessario riprendere l'intera tematica e, alla luce della avvenuta condivisione delle scelte operate e delle soluzioni individuate, fornire linee per una più omogenea applicazione della normativa sul territorio regionale.

Il principale punto di riferimento per l'applicazione della Delibera regionale è rappresentato, come detto, dal Decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983, "Norme per la tutela dell'attività sportiva non agonistica", il quale prevede che la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica sia necessaria per:

- o gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- o coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I., da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18.02.1982;
- o coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.

Premesso che la certificazione di idoneità si rende dunque necessaria solo in presenza di attività che si caratterizza comunque come attività "sportiva", anche se non agonistica, occorre precisare meglio cosa è compreso all'interno delle definizioni contenute ai primi due punti dell'elenco che precede, dal momento che il terzo di essi non può ingenerare alcun dubbio interpretativo ed applicativo.

Ai fini dell'applicazione della Delibera 775/2004 risulta infatti evidente che il criterio relativo al soggetto che cura l'organizzazione dell'attività (scuola o società sportiva affiliata alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI) non è di per sé sufficiente a caratterizzare l'attività stessa connotandola come "sportiva non agonistica", ma occorra altresì la presenza di ulteriori caratteristiche relative ai contenuti dell'attività sia per quanto riguarda gli aspetti di impegno fisico e psicologico, sia per quanto riguarda gli aspetti educativi.

In termini generali occorre considerare che l'**"attività sportiva"** deve essere chiaramente distinta dalla più generica **"attività fisica"**; infatti svolgere attività sportiva (agonistica e non agonistica) significa allenarsi con costanza, prendere parte ad attività regolamentate, competitive o meno. Il termine **"attività motoria"** è stato invece introdotto per sottolineare l'accezione di significato educativo delle attività fisiche e sportive, laddove cioè – in campo educativo – viene assunto lo strumento del movimento per perseguire un obiettivo educativo e/o didattico.

Ai fini della tutela sanitaria della popolazione occorre considerare che lo svolgimento di un'attività fisica, anche se effettuata in forma collettiva organizzata, non può essere ritenuta un elemento di rischio sanitario aggiuntivo per la persona che la effettua, bensì una pratica che caratterizza un più adeguato stile di vita e che ne favorisce l'adozione negli atti quotidiani; per questo è opportuno che tali attività non siano assoggettate all'obbligo della certificazione preventiva di idoneità, che invece deve essere riservata a situazioni, inquadrabili sotto il profilo dell'attività sportiva, in cui un controllo sanitario specificamente mirato può contribuire efficacemente alla tutela della salute dei praticanti.

Pertanto si definisce come segue il concetto di **"attività sportiva non agonistica"**, ai fini della precisa individuazione del campo di applicazione della Delibera regionale 775/2004, relativamente al rilascio gratuito della certificazione di idoneità ai minori e ai disabili di ogni età.

- a. Per quanto riguarda l'**attività organizzata dal C.O.N.I., da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.**, si ritiene che debba definirsi "attività sportiva non agonistica" quella che possieda entrambe le seguenti caratteristiche:
- sia sistematica e continuativa, e sia sviluppata secondo gli indirizzi sportivi della Federazione, Disciplina, Ente di appartenenza, in attuazione dei programmi tecnico-didattici della Società organizzatrice contenuti nello Statuto della stessa, come attestato da dichiarazione formale del legale rappresentante della società sportiva;
 - sia effettuata da bambini di età non inferiore a cinque anni per la generalità delle discipline sportive, con la sola eccezione della pratica del nuoto, ginnastica e pattinaggio, per le quali l'età di accesso all'attività "sportiva" è fissata a quattro anni.

Ne consegue che le attività che non possiedano entrambi i requisiti testé elencati, ancorché organizzate da società sportive aventi le caratteristiche più volte sopra riportate, sono da considerarsi a carattere ricreativo o ludico-motorio, e di conseguenza non deve essere richiesta certificazione medica di alcun tipo per le persone, bambini o adulti, che la pratichino.

- a. Per quanto riguarda l'**attività svolta in ambito scolastico**, si precisa quanto segue:
- la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica va richiesta esclusivamente per le attività sportive extracurricolari (non vanno richieste certificazioni per la frequenza alle attività curricolari per le quali vige, al contrario, il principio che deve essere certificata la eventuale non idoneità dell'alunno) o altre iniziative specifiche a carattere competitivo (es. tornei sportivi scolastici, giochi sportivi studenteschi);
 - le attività extracurricolari a contenuto sportivo iniziano con la Scuola Elementare (quindi non prima dei cinque anni di età), dal momento che la Scuola dell'Infanzia svolge eventuali attività di tipo motorio, di natura educativa e/o ludica, in ambito curricolare.

In entrambe le situazioni sopra descritte è necessario che il legale rappresentante della Società sportiva o il Dirigente scolastico consegnino all'interessato una specifica richiesta, come da modelli che seguono, perché il medico che deve rilasciare la certificazione di idoneità possa prenderne visione.

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2004 N° 775

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _____

nato a _____ prov. _____ il _____

nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica:

codice di affiliazione _____ regolarmente affiliata per l'anno in corso alla Federazione Sportiva / alla Disciplina Associata / all'Ente di Promozione Sportiva: _____ riconosciuto/a dal CONI,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di falsità negli atti (art. 76 del DPR 445/2000)

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che il/la giovane:

_____ (cognome) (nome)

nato/a a _____ prov. _____ il _____

pratica l'attività sportiva non agonistica organizzata dalla società sportiva, in modo sistematico e continuativo, secondo gli indirizzi sportivi della Federazione, Disciplina, Ente di appartenenza ed in attuazione dei programmi tecnico-didattici della società stessa.

A tal fine, chiede il rilascio della prevista certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica ed il conseguente rilascio/aggiornamento del "Libretto Sanitario dello Sportivo", di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 775 del 26/04/2004.

_____, _____ (sede) (data)

In fede

_____ (firma)

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2004 N° 775

Scuola / Istituto: _____

Ai sensi e per gli effetti della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 775 del 26/04/2004,

si chiede per l'alunno/a:

_____ (cognome) (nome)

nato/a a _____ prov. _____ il _____

il rilascio della prevista certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica ed il

conseguente rilascio/aggiornamento del "Libretto Sanitario dello Sportivo", per la partecipazione:

- ad attività sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività extra-curricolari;
- a manifestazioni sportive interscolastiche a carattere competitivo;
- ai Giochi sportivi studenteschi, nelle manifestazioni precedenti a quella Nazionale.

Data _____

Il Dirigente Scolastico

timbro

Scuola/Istituto

(firma)